



Penale Sent. Sez. 2 Num. 24401 Anno 2016

Presidente: FUMU GIACOMO

Relatore: AIELLI LUCIA

Data Udiienza: 24/03/2016

#### SENTENZA

Sul ricorso proposto da Lughì Angelo nato a Cesena il 26/1/194  
avverso l'ordinanza del Tribunale di Ravenna del 6/11/2015  
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso  
udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli  
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale dott. Fraticelli che ha  
chiesto il rigetto del ricorso.

#### RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 6/10/2015 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna disponeva nei confronti di Angelo Lughì il sequestro preventivo di una serie di beni mobili e immobili a lui riconducibili, seppure formalmente intestati a società terze, ipotizzando il reato di riciclaggio.  
Avverso tale decreto proponeva ricorso al Tribunale del riesame il Lughì .
2. Il Tribunale di Ravenna rigettava il ricorso.
3. Ricorreva per cassazione Angelo Lughì, per mezzo del suo difensore il quale eccepiva: a) la violazione di legge avendo il Tribunale del riesame disatteso l'eccezione difensiva relativa alla violazione del principio del ne bis in idem, per



avere il Gip emesso un'ordinanza cautelare su fatti oggetto di altra misura cautelare (emessa dal Gip di Milano ) ancora pendente; b) violazione di legge con riferimento al criterio di radicamento della competenza per territorio, dell'autorità giudiziaria italiana; c) violazione di legge con riferimento all'art. 648 bis cod. pen., non essendo provata la provenienza del denaro dalla società ICS ( società cartiera), ma da conti correnti di Nicosia Giuseppe Donaldo, con il quale sarebbe intervenuto un prestito, per cui il denaro acceduto al conto corrente del Lughì, non proverrebbe dalla ICS società cartiera, ma da detto Nicosia.

Con memoria di replica del 18/3/2016 il ricorrente ha ribadito le proprie eccezioni evidenziando: 1) la violazione del principio del ne bis in idem, a nulla rilevando la prospettazione del P.M. circa la ricorrenza di un inadempimento civilistico nella trascrizione del sequestro sui registri immobiliari; 2) la carenza di giurisdizione italiana nella parte di relativa alle somme denaro transitate dalla Spagna all'Inghilterra; 3) la ricorrenza del vizio di violazione di legge ex art. 606 lett. b) c.p.p. e non di illogicità della motivazione come ritenuto dal Sostituto Procuratore Generale che così erroneamente classificava l'originario vizio denunciato dal Lughì nel ricorso.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 606 comma 1 cod. proc. pen., in quanto con esso, da un lato si sollevano censure già prospettate davanti al Tribunale del riesame, alle quali il giudice di merito ha fornito corrette ed esauritive risposte che il ricorrente non considera né specificatamente contesta, limitandosi a riproporre le medesime questioni già sollevate, dall'altro vengono proposte questioni attinenti al merito della decisione impugnata, non valutabili in questa sede.

2. Quanto alla violazione di legge processuale , il Tribunale di Ravenna ha precisato che l'ordinanza impugnata seguiva alla trasmissione degli atti da parte del giudice (Tribunale di Milano), dichiaratosi territorialmente incompetente, con la conseguenza che non vi è un doppio procedimento a carico del Lughì per i medesimi fatti, ma un unico procedimento trasmesso dal Tribunale di Milano ( con ordinanza del 16 giugno 2015 - 17 settembre 2015 citata in atti ) al Tribunale di Ravenna, a nulla rilevando che sotto il profilo meramente amministrativo, non vi sia stato un aggiornamento dei registri immobiliari mediante la annotazione del provvedimento di sequestro disposto dal Tribunale di Ravenna, poiché tale adempimento ha,



per sua natura, effetti sotto il profilo meramente informativo e non costitutivo. In proposito questa Suprema Corte ha affermato il principio - condiviso dal Collegio - che ai fini della esecuzione del sequestro preventivo, le modalità di trascrizione del relativo provvedimento presso i competenti uffici (introdotte a seguito della modifica dell'art. 104 disp. att. cod. proc. pen., ad opera della L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 9, lett. a) non sostituiscono tale incumbente alle ordinarie modalità di apprensione del bene e della sua custodia, atteso che la finalità della su indicata disposizione è quella di disciplinare l'apposizione del vincolo in modo da renderlo opponibile a terzi ( Sez. 2, n. 35810 del 29/05/2013; Rv. 257396).

3. Quanto al denunciato vizio di carenza di giurisdizione da parte dell'autorità giudiziaria italiana, è stato evidenziato (pagg. 6 e 7 dell'ordinanza) che il reato di riciclaggio si considera radicato in Italia in ragione della ricorrenza di più elementi sintomatici, indicativi della consumazione del reato anche solo in parte in Italia dovendosi considerare la condotta delittuosa in maniera unitaria, avuto riguardo complessivamente, all'attività di ripulitura del denaro provento di evasione fiscale, tramite la società Treffe società di diritto inglese ma riferibile al Lughì ed avente sede in Cesenatico, nonché la società il Monte di cui sono soci accomandatari i figli del Lughì, in liquidazione dal 2013 ove il liquidatore è Gusella Giovanni che dal Lughì riceveva direttive ( il TDL richiama in proposito numerose intercettazioni) .

Sul tema questa Corte ha ripetutamente affermato in tema di riciclaggio commesso in parte all'estero, va affermata la giurisdizione italiana quando nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, il cui oggettivo rilievo, seppur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero ( Sez. 6, n.13085 del 03/10/2013 dep. 20/03/2014, Rv. 259486).

4. Quanto infine al terzo motivo trattasi di questione che seppur prospettata in termini di violazione di legge con riferimento all'art. 648 bis cod.pen, propone censure in fatto. Va evidenziato che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio, è ammesso solo per violazione di legge, rientrando in tale nozione sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a

sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo di quei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi del tutto inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (sez. 5 n. 43068 del 13/10/2009, Rv. 245093). Nel caso di specie il provvedimento impugnato argomenta in maniera più che sufficiente in ordine ai presupposti giustificativi della misura cautelare reale, facendosi riferimento, quanto al fumus del delitto di riciclaggio alle intercettazioni telefoniche che attestano che il denaro trasferito dal Nicosia al Lughì ( e per esso alle società da lui amministrare formalmente o di fatto) e da questi impiegato investendo in ulteriori operazioni economiche e finanziarie, fosse di provenienza illecita ( frode fiscale ), "in assenza di qualunque rapporto contrattuale lecito sottostante" e che il Lughì vista la consistenza economica del trasferimento, fosse pienamente consapevole dell'illiceità dell'intera operazione ( come da intercettazioni espressamente richiamate). Ne consegue che il ricorrente, come detto destinatario dei bonifici provenienti dal Nicosia e consapevole dell' illiceità dell'operazione sottostante, concorresse attivamente all'attività di riciclaggio.

Questa Corte ha infatti affermato che integra di per sé un autonomo atto di riciclaggio, essendo il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, ed anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato, ed acceso presso un differente istituto di credito (Sez. 2, Sentenza n.43881 del 09/10/2014, dep. 2014, Rv. 260694).

5. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di € 1.500 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso il 24/3/2016